



DECRETO n° 79.

del 12/06/2025

OGGETTO: Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di Energia per gli immobili per uso sanitario dell'Azienda Ospedale - Università Padova (commessa A290.3) CIG: 9803527E65. Autorizzazione all'impresa Engie Servizi Spa per l'estensione del subappalto nei confronti della ditta SISMA Srl di Ponte San Nicolò (PD). .

NOTE TRASPARENZA: Si autorizza, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs n.50/2016, l'estensione del subappalto nei confronti della ditta SISMA Srl all'impresa Engie Servizi Spa, riguardante l'esecuzione delle attività relative alla manutenzione degli impianti di rilevazione fumo, impianti rivelazione gas, impianti spegnimento automatico a gas (tipo ARGON); manutenzione degli impianti Antintrusione presenti negli immobili; manutenzione straordinaria, a guasto, lavori extra canone su impianti di Rilevazione ed impianti Antintrusione.

Il Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

PREMESSO

- che con delibera del Direttore Generale n. 966 del 22/05/2023 è stato affidato l'appalto, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c del D.lgs. 50/2016, per il Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di Energia per gli immobili per uso Sanitario dell'Azienda Ospedale – Università Padova, per un importo stimato in complessivi € 21.684.000,00 oltre IVA, all'impresa Engie Servizi Spa con sede legale in Roma;
- che il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 06/07/2023;
- che in sede di offerta la ditta aggiudicataria aveva dichiarato formalmente l'intenzione di subappaltare o concedere a cottimo, nei limiti di legge, i servizi di cui trattasi;
- che con decreto n. 111 del 04/09/2023 è stato autorizzato il subappalto nei confronti della ditta SISMA Srl all'impresa Engie Servizi Spa per un importo di € 106.887,00 ;

CONSIDERATO che l'impresa Engie Servizi Spa ha chiesto con nota prot. n. 0032570 del 07/05/2024, nell'ambito dei servizi di cui trattasi, l'autorizzazione all'estensione del subappalto

nei confronti della ditta SISMA Srl con sede in Ponte San Nicolò (PD), per l'esecuzione delle attività relative alla manutenzione degli impianti di rilevazione fumo, impianti rivelazione gas, impianti spegnimento automatico a gas (tipo ARGON); manutenzione degli impianti Antintrusione presenti negli immobili; manutenzione straordinaria, a guasto, lavori extra canone su impianti di Rilevazione ed impianti Antintrusione, per l'importo di € 148.800,00, IVA esclusa, oneri per la sicurezza compresi, entro i limiti di legge;

VALUTATA la correttezza della documentazione amministrativa trasmessa ai fini dell'autorizzazione al subappalto;

ACQUISITA

- la dichiarazione ai sensi dell'art. 2359 C.C. che non sussistono forme di controllo e collegamento tra la ditta aggiudicataria dell'appalto e la ditta subappaltatrice;
- la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D.Lgs 50/2016, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, auto dichiarati dalla ditta in sede di istanza ;
- l'attestazione SOA GROUP n. 27468/11/00, di cui al D.P.R. 207/2010, comprovante il possesso della categoria OS30 class. I;

VISTO l'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016;

DATO ATTO che l'appaltatore si impegna:

- ad osservare le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità della Regione Veneto pubblicato sul sito dell'Azienda Ospedale-Università Padova, tuttora applicabili nonostante la scadenza del Protocollo stesso, in applicazione di quanto stabilito con nota della Regione Veneto prot. 479297 del 14/10/2022 - recepita con delibera del Direttore Generale dell'Azienda n. 2260/2022, ritenendosi le clausole medesime con valenza di "Patto di integrità";
- a rispettare per sé e per i suoi dipendenti i precetti di cui al D.P.R. n.62 del 2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliera approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 210 del 27.02.2014 a pena di decadenza della presente autorizzazione;

DATO ATTO altresì che, in ogni caso, l'impresa aggiudicataria resterà responsabile, nei confronti dell'ente appaltante, dei lavori subappaltati, in solido con la ditta subappaltatrice;

DATO ATTO che l'appaltatore ha contestualmente trasmesso, tra l'altro, copia del contratto di subappalto come previsto dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016;

ATTESO che è in corso di verifica il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo alla ditta subappaltatrice, mediante acquisizione d'ufficio della prescritta documentazione in parte già acquisita;

CONSIDERATO che qualora, in esito alle suddette verifiche, venissero riscontrate cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, ai sensi dell'art. 21 -octies della legge 241/90, la presente autorizzazione verrà annullata e, ferme le altre conseguenze previste dalla legge e fatto salvo il pagamento delle opere eseguite, ne verrà data immediata comunicazione all'Appaltatore e all'impresa Subappaltatrice anche al fine dell'immediato allontanamento della stessa dal cantiere;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale;

IN BASE alla delega conferita dal Direttore Generale con Delibera n. 420 del 06/03/2024.

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di autorizzare l'impresa Engie Servizi Spa ad affidare in estensione al subappalto, entro i limiti di legge, l'esecuzione delle attività di manutenzione degli impianti di rilevazione fumo, impianti rivelazione gas, impianti spegnimento automatico a gas (tipo ARGON); manutenzione degli impianti Antintrusione presenti negli immobili; manutenzione straordinaria, a guasto, lavori extra canone su impianti di Rilevazione ed impianti Antintrusione, per l'importo di € 148.800,00, IVA esclusa, oneri per la sicurezza compresi, alla ditta SISMA Srl con sede in Ponte San Nicolò (PD), in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e di idoneità specificati in premessa, previsti dalla normativa vigente;
2. di prendere atto che qualora, in esito alle suddette verifiche, venissero riscontrate cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, ai sensi dell'art. 21 -octies della legge 241/90, la presente autorizzazione verrà annullata e, ferme le altre conseguenze previste dalla legge e fatto salvo il pagamento delle opere eseguite, ne verrà data immediata comunicazione all'Appaltatore e all'impresa Subappaltatrice anche al fine dell'immediato allontanamento della stessa dal cantiere;

3. di disporre la comunicazione del presente provvedimento all'appaltatore, per gli adempimenti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
4. di dare atto che i dati essenziali richiesti dal D.Lgs. n. 33/2013 sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda.

Il Direttore della
UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali
Ing. Giovanni Spina

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente decreto e' stato pubblicato in copia all'Albo di questa Azienda Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Dott.ssa Laura Moretti)

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente decreto e' divenuto esecutivo il 12/6/2025

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Dott.ssa Laura Moretti)

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di fogli n°5 (incluso il presente).
Padova, li

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Dott.ssa Laura Moretti)
